



Oggetto: Ordinanza di prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi – CAMPAGNA 2023 – dichiarazione stato grave pericolosità e periodo di allerta - prescrizioni e divieti

IL SINDACO

RICHIAMATA la nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio pervenuta a mezzo mail il 22/05/2023 n. U.0553422, con oggetto “Campagna estiva antincendio Boschivo Anno 2023” e relativi allegati, con la quale viene rappresentato che nelle more dell’approvazione del nuovo Piano AIB 2023-2025, attualmente all’esame della Commissione consiliare competente e visto il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020-2022 approvato con DGR 270/20 del 15/05/2020, pubblicata sul BURL n. 72 del 04.06.2020, con cui è stato approvato il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi anno 2020 – 2022, i cui dettagli sono disponibili sul sito istituzionale, ha confermato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 della L. R. Lazio n. 39/2002 il periodo di massimo rischio di incendi boschivi, in tutto il territorio della Regione Lazio dal giorno **15 giugno al 30 settembre 2023**;

RICHIAMATI altresì, i contenuti della nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio pervenuta a mezzo mail in data 16/06/2023 n. U.659290 afferente i “livelli di pericolosità da incendio boschivo” e la nota della predetta Agenzia Regionale di P.C. del 24/07/2023 n. 082843;

RILEVATA la necessità di provvedere, con uniformi criteri, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi, in particolare nel corso dell’estate e dell’autunno quando il rischio è massimo;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna ed all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

ATTESE le prescrizioni impartite con propria ordinanza sindacale n° 2 in data 22.06.2023, con la quale si è provveduto ad informare, ai sensi di vigenti regolamenti di igiene e sanità e di Polizia Urbana, in ordine alle prescrizioni da adottare per evitare che aree, terreni incolti e/o abbandonati possano dar luogo a condizioni favorevoli per l’insorgere di pericoli per la salute ed incolumità dei cittadini;

VISTA la Legge 21/11/2000 n° 353 “legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTI gli artt. 17 e 59 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931 n° 773);

VISTI gli artt. 423-423 bis- 449 e 650 Codice Penale;

VISTI a legge 24/02/1992 n° 225 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”;

VISTO il D. Lgs. 31/03/1998 n°112” conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli EE.LL. in attuazione della Legge 15/03/1997 n°59 s.m.i.;

VISTO l’art.65 della Legge Regionale 28/10/2002 n° 39;

VISTO il Regolamento di attuazione 18/04/2005 n°7 – Titolo III° Capo I° “Prevenzione degli incendi Boschivi”;

VISTA la Legge R. Lazio 26/02/2014 n° 2 “Sistema Integrato regionale di protezione civile- Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

VISTO l’art. 14 comma 8 della L. 11/08/2014 n°116 di modifica dell’art.182 del D. Lgs n° 152/2006



(T.U. dell'Ambiente) che ha introdotto il divieto di combustione dei residui vegetali, agricoli o forestali, durante il periodo di massima allerta per il rischio incendi boschivi dichiarato dalla regione Lazio;

VISTO l'art. 54 co.4 del D. Lgs 18/08/2000 n° 267 (T.U.E.L) con particolare riguardo in materia di Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione e l'eliminazione di gravi pericoli per la incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

VISTO il Piano di Emergenza Comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 45 del 02/12/2016 e l'integrazione approvata con deliberazione di C.C. 51 del 03/10/2017;

VISTO il D. Lgs. n° 1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile"

PRESTO ATTO altresì degli indirizzi operativi di cui alla Circolare Prefettura di Roma n° 121859/2012 datata 13.07.2012 Area V - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico;

RITENUTO necessario ribadire gli obblighi degli Enti e dei privati a tutela dell'ambiente, del patrimonio boschivo ed a salvaguardia dell'incolumità pubblica e diretti a prevenire il fenomeno degli incendi boschivi in vista del periodo di massima criticità;

ORDINA

E' dichiarato, CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 30 SETTEMBRE corrente anno, lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale.

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 30 settembre 2023

A tutti gli Enti ed ai privati possessori, a qualsiasi titolo di boschi, terreni agricoli, prati, pascoli ed incolti di adoperarsi al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. Ad essi è fatto quindi **obbligo** di adottare i seguenti interventi preventivi:

1. Perimetrazione mediante solchi di aratro per una fascia di mt 5.00 (mt. 10.00 se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero da covoni di fieno, grano, materiale erbaceo o arbustivo secco e / o altro materiale infiammabile da eseguire su:
2. Completamento, entro il **15 luglio** di ogni anno, delle operazioni di interrimento delle stoppie;
 - *Ripulitura delle aree boschive confinanti con strade ed altre vie di transito, per una profondità di almeno mt.5.00, di tutta la vegetazione erbacea e/o arbustiva - fatta eccezione per le specie protette ai sensi della Legge regionale n° 61/1974;*
 - *Ripulitura da parte degli Enti interessati (ENAS/ANAS - ASTRAL - R.F.I. - ENEL - Amministrazione Provinciale, Amministrazione comunale ecc.) della vegetazione erbacea e/o arbustiva -fatta eccezione per le specie protette ai sensi della richiamata L. R. n° 61/1974 - presente nelle aree limitrofe alla strada ed alle recinzioni e lungo le scarpate stradali e ferroviarie nel rispetto delle vigenti norme, compreso il Codice della Strada. In difetto tale compito è da intendersi ricadente a carico dei proprietari frontalieri, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio, se autorizzati.*
3. Ripulitura con realizzazione, da parte di proprietari e/o affittuari e/o comodatari di immobili ubicati in periferia del centro abitato di idonee fasce protettive prive di materiali infiammabili.



Ai sensi della L.R. n° 17/1995 art.18 si intendono **per abbruciamenti per interventi di prevenzione autorizzati**, le attività per le quale è stata inoltrata domanda, con redazione di precise indicazioni in ordine al richiedente e di cognizione di tempo e luogo, al Comando Carabinieri Forestale competente per territorio e per la quale risulta rilasciata espressa autorizzazione.

Per il periodo di massimo rischio (15 giugno - 30 settembre) quanto rilevato in deroga dal richiamato art. 38 L.R. n° 17/1995, è subordinato alla medesima autorizzazione per prevenire perdita di controllo delle operazioni di abbruciamento.

L'autorizzazione, rilasciata dalla competente Autorità Forestale, dovrà essere esibita su richiesta agli agenti della forza pubblica ed al personale adibito al Servizio antincendio.

Le operazioni di abbruciamento autorizzato, dovranno effettuarsi, previo avviso al Comando Carabinieri Forestale competente per territorio, nel giorno e nelle ore indicate e non potranno essere comunque eseguite in giornate ventose e nelle ore comprese tra le **10:00 e le 18:00**.

In deroga a quanto disposto, nelle aree boscate, comunque in giornate in assenza di vento e limitatamente dall'alba al tramonto è **possibile**:

1. l'accensione di fuochi in insediamenti turistico-ricreativi, solo in aree idonee e specificatamente individuate ed attrezzate dall'Ente Locale, da altre Amministrazioni o da privati purché dotate di idonei mezzi estinguenti per qualità e numero;
2. l'accensione di fuochi, al fine della eliminazione dei residui d'interventi di cura e manutenzione del bosco in rapporto alle esigenze di prevenzione incendi, restando comunque le operazioni subordinate all'autorizzazione da rilasciarsi a cura del Comando carabinieri Forestale, competente per territorio;
3. l'accensione di fuochi comunque subordinata ad apposita autorizzazione a fine della gestione colturale ed economica di fondi destinati alla produzione di impianti arborei;

PRESCRIZIONI E DIVIETI

E' vietato l'uso, all'interno delle aree boscate, di fornelli a gas, elettrici o a carbone.

E' vietata l'accensione di fuochi in terreni boscati ed in quelli ubicati ad una distanza inferiore a mt.100 dalle zone boscate.

E' vietato gettare dai veicoli o abbandonare su terreni boscati, sulle scarpate stradali o ferroviarie, qualsiasi tipo di materiale acceso (fiammiferi, sigarette, sigari ecc.) che possa innescare il fuoco.

E' vietato all'interno di proprietà private o pubbliche distanti meno di mt.100 da zone boscate l'accensione ed il lancio di fuochi pirotecnici, anche se regolarmente denunciati e detenuti.

Le aree adibite a rifornimenti o depositi di carburante o legna o altri materiali infiammabili, ubicati al di fuori del centro abitato, dovranno rispettare tutte le norme e criteri cautelativi di sicurezza prevenzione incendi dettati dalle vigenti normative per le specifiche attività.

I divieti e le prescrizioni citati nel presente provvedimento si applicano a tutti i terreni boschivi e cespugliati o inerbiti presenti sul territorio comunale.

Nelle aree e nei periodi indicati di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo e di "allerta" sono vietate, ai sensi dell'art.10 comma 5 della Legge n° 353 /2000, tutte le azioni e le attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio.



La mancata osservanza dei divieti e prescrizioni sopraindicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione, in particolare quelle di cui all'art.10 comma 6 della Legge n° 353/2000 (da € 1.032,00 a € 10.329,14)

E' fatto obbligo ai proprietari e/o possessori a qualsiasi titolo di aree e terreni confinanti con le infrastrutture stradali di mantenere le siepi, gli impianti arborei e tutta la vegetazione presente lungo la recinzione in modo da non restringere o danneggiare la strada e le sue pertinenze e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica verticale o che ne compromettono la leggibilità dalla distanza ed angolazione necessarie e che possono creare problemi alla circolazione pedonale e veicolare, quanto sopra è già oggetto dell'Ordinanza Sindacale n. 2 del 23/06/2023 in premessa indicata.

I medesimi soggetti hanno altresì l'obbligo di tagliare i rami degli impianti arborei che limitino od impediscano l'irradiazione della luce dagli impianti di illuminazione pubblica.

L'inosservanza del presente obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art 29 del vigente D. Lgs. n° 285/1992 (nuovo Codice della Strada) oltreché delle sanzioni previste dall'art. 50 comma 4. D.G.C. nr. 98 del 13/08/2013 e s.m.i. per violazione ai vigenti regolamenti comunali: "Regolamento di Igiene Urbana" e "Regolamento per l'accesso e utilizzo dei boschi di proprietà comunale";

I proprietari ed i possessori di terreni ricadenti nelle fattispecie sopra descritte, saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l'inosservanza delle disposizioni sopra impartite nonché delle vigenti disposizioni di legge.

CHIUNQUE AVVISTI UN INCENDIO NELLE AREE SOPRA DESCRITTE, È TENUTO A COMUNICARLO AL COMANDO CARABINIERI FORESTALE, OPPURE AI VIGILI DEL FUOCO TELEFONANDO AL NUMERO UNICO DELL'EMERGENZA 112, ALLA SALA OPERATIVA REGIONALE AL N° TELEFONICO 803555, ALLA POLIZIA LOCALE AL N° 06/94286133/34;

Chiunque, in occasione di incendio nei boschi, vincolati o non, rifiuti senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige le operazioni di spegnimento, è punito a norma dell'art.652 Codice penale.

L'inosservanza della presente ordinanza, oltre alle sanzioni di natura amministrativa previste dalle vigenti normative di legge e /o regolamentari comporta il deferimento alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

Il presente provvedimento ordinatorio, preventivamente comunicato al Prefetto, è reso formalmente pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale della Città di Rocca di Papa; viene altresì trasmesso alla Prefettura di Roma, alla Questura di Roma, al Comando Carabinieri Forestale, Alla Centrale Operativa VV.F. Roma, al Responsabile del Settore LL.PP, Patrimonio Boschivo e Ambiente ed al Comandante della Polizia Locale.

Il Comando Carabinieri Forestale, i Vigili del Fuoco, il Corpo di Polizia Locale, le Forze dell'Ordine, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, i Responsabili delle aree comunali interessati, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza per l'attuazione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con le modalità di cui al D. Lgs. n° 104/2010 s.m.i., entro 60 giorni dalla notifica;



- al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n°1199 in alternativa al ricorso al T.A.R.

LA PRESENTE VA INDIRIZZATA:

per conoscenza a:

- Alla Prefettura di Roma - Area Protezione Civile Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico - Via IV Novembre 119/A - protocollo.prefrm@pec.interno.it
- Alla Regione Lazio - Direzione Regionale Protezione Civile - Area Volontariato Enti Locali - Sala Operativa Regionale - agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it
- Alla Città Metropolitana di Roma Capitale - viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

per l'esecuzione a:

- Alla Stazione Carabinieri Forestale - frm43070@pec.carabinieri.it
- Alla Comando Provinciale Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - com.roma@cert.vigilfuoco.it
- Al Servizio Protezione Civile Comunale e ASA asa.lazio@pec.it
- All'Ente Regionale Parco Castelli Romani - parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it
- Al Comando Stazione CC - Rocca di Papa trm24481@carabinieri.it

per conoscenza a:

Al Commissario P.S. Distaccato Frascati - dipps172.5500@pecps.poliziadistato.it

All'Acea Ato 2 Spa - acea.ato2@pec.aceaspa.it

All'Enel S.p.A. - enelspa@pec.enel.it

Alla Telecom - telecomitalia@pectelecomitalia.it

All'Italgas - italgasreti@pec.italgasreti.it

All'Ater - Provincia di Roma - aterprovinciadiroma@pec.ancitel.it

Al Comando Polizia Locale - Rocca di Papa

Al Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio Boschivo e Ambiente

per esecuzione

per conoscenza

Resp.le proc.to: Il Comandante di P.L. di Rocca di Papa Resp.le Protezione Civile Dott.ssa Monica Palladinelli

IL SINDACO
Massimiliano CALCAGNI